

Voluntary D. senza segreti


Ora che è legge non sembra più rinviabile la regolarizzazione della posizione fiscale di tutti i contribuenti che hanno attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori (e non) dai confini italiani. Ecco come sanare le violazioni connesse, il prezzo da pagare, le sanzioni (anche penali) per chi non lo fa. E quel che rischia, invece, chi accetta di autodenunciarsi

di Aldo Bolognini Cobianchi

Rientro dei capitali al capolinea. Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* avvenuta il 17 dicembre 2014, la Voluntary disclosure è a tutti gli effetti una legge dello stato (Legge 186/2014), dopo circa 8 mesi dall'abrogazione del decreto legge che originariamente l'aveva proposta (D.L. 4/2014) (vedi box pag 15). Per avere un quadro completo occorrerà, tuttavia, attendere che l'Agenzia delle Entrate, adotti un provvedimento di attuazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle legge stessa, onde definirne meglio ogni dettaglio (presentazione istanza e modalità applicative). Anche se in realtà, manca ancora un tassello: la circolare attuativa, che dovrebbe essere pubblicata entro il 20 febbraio.

AUTODENUNCIA VOLONTARIA

La Voluntary disclosure (o autodenuncia volontaria, d'ora in poi Vd) è una procedura finalizzata a **regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali** (per esempio, liquidità, titoli, polizze vita, immobili, barche, gioielli, opere d'arte) costituite o detenute all'estero e a sanare le violazioni connesse agli attivi esteri (**Voluntary estera**), anche indirettamente o per interposta persona, in violazione di norme tributarie. Lo scopo: permettere, entro il 30 settembre 2015, la regolarizzazione della posizione fiscale di tutti i contribuenti che hanno commesso violazioni ai propri obblighi dichiarativi fino alla data del 30 settembre 2014 (periodo di imposta 2013). L'autodenuncia consente, altresì, la facol-



Roberto Lenzi,
avvocato dello studio
legale Lenzi
e Associati di Milano

tà di regolarizzare anche violazioni diverse, commesse in Italia (**Voluntary interna**), e non necessariamente connesse con l'illegittima costituzione e detenzione di capitali esteri. Il tenore letterale della norma comporta che le due procedure siano inevitabilmente collegate tra loro (vedi il paragrafo Soggetti interessati). La Vd si concretizza mediante **presentazione spontanea di apposita istanza con modalità telematica** (a cui segu-

ranno un'eventuale istanza integrativa e una relazione illustrativa completa da presentare via posta elettronica certificata, nei 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza) all'Amministrazione finanziaria (in prima istanza all'Ucifi, l'Ufficio centrale per il contrasto degli illeciti internazionali che poi, una volta verificata la regolarità e la completezza delle informazioni, trasmetterà il tutto all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, operazione finalizzata all'emissione dell'eventuale atto di accertamento nei confronti del contribuente). È previsto che per i documenti redatti in lingua straniera, venga effettuata a cura del contribuente una traduzione (giurata per tutte le lingue che non siano inglese, spagnolo, tedesco e francese). La legge rappresenta un'opportunità o piuttosto si manifesta come una necessità, all'insegna del **prendere o lasciare**, per quanti non abbiano dichiarato capitali detenuti illegalmente (off shore) in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale valutario o li abbiano preconstituiti in nero sul suolo domestico senza necessariamente espatriarli.

La procedura **non è in alcun modo un**

GLI ULTIMI TASSELLI ARRIVERANNO CON LA CIRCOLARE ATTUATIVA

condono fiscale. È, invece, estremamente complessa (assai più che in altri paesi) e assai onerosa soprattutto per determinati tipologie di soggetti. Elementi che, perlomeno, fanno dubitare che la norma possa fare scaturire appieno gli effetti sperati in termini di gettito (immediato e futuro) che da parte istituzionale viene ipotizzato in almeno **5 miliardi**.

«È indubbio», spiega l'avvocato **Roberto Lenzi**, «che il contesto venutosi a creare a livello internazionale da un lato, e il pesante regime sanzionatorio esistente nel nostro paese, non ultimo quello connesso all'introduzione del reato di **autoriciclaggio**, fino ad ora non contemplato nel nostro codice penale (sostanzialmente, il riciclaggio di denaro compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro con mezzi illegali), sembrerebbero non lasciare dubbi sull'adesione o meno all'autodenuncia spontanea. Tale quadro, infatti, comporterà per chiunque detenga averi non dichiarati oltre confine e non aderisca all'autodenuncia, il concreto

La genesi della legge

Il mese di settembre 2010 rappresenta la data in cui l'Ocse afferma l'efficacia dei programmi di **voluntary compliance** adottati dai diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo anche notevoli risparmi in termini di contenzioso (*Offshore voluntary disclosure – Comparative analysys, guidance and policy advice*). L'Ocse, in particolare, ha posto l'evidenza sul fatto che le norme devono fornire ai contribuenti **incentivi sufficienti a incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione**, ma allo stesso tempo **non devono costituire misura di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali**.

L'Ocse ha inoltre suggerito che i programmi si rivelino chiari nelle finalità e nei termini di completamento al fine di consentire, fra l'altro, un maggior gettito fiscale. Il timing per l'introduzione di una procedura analoga a quelle avviate con successo in altri paesi europei (Germania, Francia, Belgio, per citare quelli europei) pare essere quello giusto. Si assiste a una sostanziale convergenza di interessi. Le banche estere premono sulla clientela italiana per la regolarizzazione e rilevano la volontà della clientela italiana di regolarizzare i patrimoni illecitamente detenuti all'estero.

Il successo delle procedure di voluntary disclosure dipenderà, pertanto, in buona misura dal livello di **incentivi** che verranno proposti al contribuente.

L'iter dell'avvio del provvedimento sulla voluntary disclosure è stato abbastanza lungo. L'ambito domestico registra, infatti, numerosi passaggi; tra i quali:

- ... 6[e]Ugee[a` W[5a_ _ [ee][a` W9 dWJa /DW/SI [a` W%\$Sbq[W\$#%#]
- ... >V/YWSYae[a \$" #%/dWUS` fW gahWV[ebae][a` [[_ SfW/S V[_ a` [faSYY][a úeUSW /Ja_b[SI [a` WcgSVd DI + VVUWZ
- ... 6WdWazWYWVW*\$ YW` S[a \$" #& `ž&, 6[ebae][a` [gdWf[[_ SfW/S V[_ W[W[
- ... el[a` WWDqW fda V[Usb[FS[VWW gf[S^WefWdž; ^6WdW a ç efSfa Ua` hWf[fa [`WYWV ^\$* _ Sd a \$" #&/WYWV !" \$#&fL S eW/ S W ad_Weg`S ha`g` fSdK V[eUaegdV
- ... BdabaefS V[WYWV5Sge[4Wd Sd/ a! Eaffs` W[ETWd SI 9VITZSd/ VW%# _ Sd a \$" #&Z
- ... BdabaefS V[WYWV5SbWV a` WYW%# _ Sd a \$" #&Z
- ... 3Val [a` WWMWéfa VWS bdabaefS V[WYWV\$&) t Ua_ WWMéfa TSeWVVS 5a_ _ [ež el[a` WU` S` I W W_ WéW[`gY`a \$" #&ç eaffabaefa S`bSd/WWWMSfdWJa_ _ [ee][a` parlamentari;
- ... 3bbdhSI [a` WWS bSdWWWS 5S_ W[/#%affaTdW\$# #&fIV[g` ` gaha V[eW` a V[legge sui capitali costituiti all'estero e non dichiarati contenente anche disposizioni in materia di antiriciclaggio.
- ... FdSe_ [ee][a` WWMWéfa S`E W Sfa ; \$" affaTdW\$# #&Z
- ... 5a` U`ge[a` W[VSFS ## ` ahW_ TdW\$# #&fIVWMS V[e]Ugee[a` W[eW/Wb W SdS VWWV 5a_ _ [ee][a` [Y[gef] IS WU` S` I S VWEW Sfaž
- ... Eha Y[W fa /S bSd[dWV\$#] ` ahW_ TdW\$#) fi bdWéea S eWéfs 5a_ _ [ee][a` W[V[g` U[U`a V[SgV[[a` [SV ZaU bWdWbdWfSdWbdabaefWV[_ aV[úUSž; ^` V[UW_ TdW \$# & [fWéfa ç efSfa SbdhdHsfa VVW` [fjhS_ W fWVW^EW Sfa[] fdVgUWVa S` UZW ^dSfa V[SgfadU[U/SYY[a /Sdž (* ŽWd# UaV[UWbWV S W[

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2014. Il testo è ora Legge di Stato (186/2014). Emanazione del provvedimento (n. 2015/13193) contenente l'approvazione del modello per la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria

rischio, se beccato di dovere pagare non solo multe e sanzioni salatissime (si può arrivare anche al triplo di quanto detenuto all'estero), ma anche di dovere affrontare le patrie galere con alcuni anni di reclusione. Il rischio, infatti, si è fatto sempre più reale in virtù dei risultati ottenuti dalla cooperazione internazionale per porre fine all'occultamento delle disponibilità e dei beni detenuti in paesi a segreto bancario forte. Una cosa, almeno, appare certa: questa sarà **l'ultima finestra** a disposizione di chi detiene disponibilità patrimoniali non

dichiarate per farle emergere. E questo, non tanto per un diktat domestico (in Italia condoni e sanatorie sono stati numerosi); quanto per un nuovo e rinnovato contesto internazionale dove i capitali non dichiarati non troveranno più asilo. Il tutto», prosegue l'avvocato Lenzi, «condito dal fatto che molte banche (svizzere, ma non solo) rifiutano prelievi di liquidità (su averi non dichiarati) da parte della propria clientela nonché bonifici, da parte della stessa, su conti off shore di altre piazze (prevolentemente paesi black list), ancorché intestati allo stesso ►►

È davvero l'ultima spiaggia

di Stefano Loconte

Le difficoltà finanziarie che gli stati occidentali si sono trovati a dover fronteggiare negli ultimi anni e la necessità di dover far fronte al sempre crescente debito pubblico, hanno dato impulso a un profondo rinnovamento delle **regole di cooperazione internazionale in tema di lotta all'evasione fiscale**.

Negli ultimi anni numerose sono state le iniziative promosse in seno a organizzazioni internazionali (Ocse, G20) e tra i singoli paesi, volte a contrastare le problematiche derivanti dall'evasione internazionale attraverso politiche di cooperazione amministrativa.

L'elemento centrale per contrastare la fuga illecita di capitali è sicuramente dato dagli **accordi internazionali** (convenzioni bilaterali e multilaterali) che legittimano gli stati a scambiarsi automaticamente le informazioni finanziarie sui propri contribuenti.

La lotta all'evasione internazionale si sta attualmente combattendo su più fronti. La prima offensiva è stata messa a punto dall'Ocse che, con l'obiettivo della **trasparenza fiscale**, ha portato a termine la sigla di importanti accordi internazionali che, di fatto, hanno decretato la **fine del segreto bancario** anche in quei paesi che in questi anni hanno offerto un rifugio sicuro dai controlli del fisco, e che oggi si dichiarano pronti a trasmettere tutte le informazioni su

conti correnti e movimenti finanziari. Paesi come il Lussemburgo, San Marino, il Lichtenstein, le isole Cayman, Hong Kong, Singapore, Monaco e la Svizzera non potranno più essere utilizzati come porti sicuri per la detenzione di asset non dichiarati al proprio fisco.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra i singoli stati, i primi a iniziare la lotta all'evasione fiscale internazionale sono stati gli Stati Uniti con gli accordi **Fatca** (Foreign account tax compliance act) con i quali gli stati firmatari si sono impegnati a trasmettere all'autorità fiscale americana tutte le informazioni, conti o depositi riconducibili a soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti.

In Italia è invece recentemente entrata in vigore la normativa sulla Voluntary disclosure (legge n. 186 del 15 dicembre 2014). Attraverso tale norma, quei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano, relativamente ad asset detenuti all'estero in violazione delle normative sul monitoraggio fiscale, potranno farlo entro il 30 settembre 2015 con un importante pacchetto di facilitazioni. Non si tratta di uno scudo ma di una complessa pro-



Stefano Loconte,
managing partner
dello studio legale
Loconte & Partners

cedura di regolarizzazione in cui al contribuente verrà richiesto il pagamento di tutte le imposte non versate (per gli anni di imposta ancora accertabili) ma con un'importante riduzione delle sanzioni e, soprattutto, l'esclusione della punibilità per alcune condotte penalmente rilevanti.

Il mondo sta diventando **fiscalmente trasparente** e i pochi stati che ancora non si sono adeguati (ormai ridotti al lumicino)

saranno costretti a farlo in tempi rapidi. In ogni caso, portare i propri asset illegalmente in questi luoghi presenta incognite enormi: dal rischio-paese all'impossibilità pratica di recuperare le somme estere.

È evidente allora che, in questo mutato quadro internazionale, sotto la spinta della fine del segreto bancario in quasi tutti gli stati e con il dichiarato intento di garantire, attraverso una maggiore trasparenza fiscale, una più efficace lotta all'evasione internazionale, la normativa sulla voluntary disclosure è, di fatto, l'ultima spiaggia per il contribuente che vorrà regolarizzare (con minori costi e, soprattutto, senza incorrere nelle sanzioni di natura penale) la propria posizione con il fisco italiano.

soggetto. Pare corretto sottolineare, in ogni caso, come gran parte degli attivi celati o dissimulati all'estero siano frutto della **criminalità organizzata** che, verosimilmente, non ritornerà allo scoperto in considerazione dei numerosi canali di cui dispone e contro i quali fino a oggi la lotta all'evasione ha sortito risultati assai limitati. Il problema si pone, pertanto, per tutti quei soggetti che hanno **fatto del nero con la propria attività** o che **hanno espatriato disponibilità lecite** solo perché privi di fiducia nel nostro paese; o perché, magari, desiderosi di occultare la propria ricchezza ad altri soggetti (familiari o terzi); oppure di

eredità non più fatte rientrare».

È un dato di fatto come l'aggressività (e la potenza mediatica) della cooperazione internazionale abbia impresso in questi ultimi anni una notevole accelerazione (soprattutto a partire dal 2011) con un nuovo modo di agire, più concertato e aggressivo. Dal momento in cui si paventavano le varie liste-paese (bianche, grigie e nere) si è passati a definire più puntualmente la linea dello scambio di informazioni su richiesta (modello Ocse) per arrivare a ottenere l'ultimo tassello: lo **scambio automatico di informazioni tra stati** a decorrere dal 2017-2018 con effetto

retroattivo di alcuni anni per determinate categorie di redditi (vedi box pag 17). A supporto di questo stato di cose, sono partiti vari treni, quali:

- 1) l'impatto, quale apripista per tutti gli altri, della **normativa Fatca**, imposta dagli Stati Uniti per impedire ai propri cittadini di tenere averi non dichiarati nel mondo;
- 2) l'azione del G20 e dell'Ocse che otterrà, da parte di numerosi paesi (oltre 50), l'adesione al nuovo standard globale sullo scambio di informazioni a livello fiscale (il cosiddetto Crs, **Common reporting standard**);
- 3) l'adozione delle Direttive europee

sull'assistenza amministrativa (2011/16/Ue) su varie tipologie reddituali in rapporto alle quali attuare lo scambio automatico di informazioni;

4) il passaggio dal regime transitorio della Direttiva europea sullo scambio di informazioni (cosiddetta **Euroritenuta** che prevede per alcuni stati l'applicazione di una ritenuta alla fonte, oggi, del 35%) al regime definitivo che contempla lo scambio automatico delle stesse;

5) la ratifica (da parte delle Svizzera nel 2014) con numerosi stati (non ancora l'Italia) della legge federale sull'assistenza internazionale in materia fiscale (**Laaf**) che consente di fornire informazioni (dal 1° febbraio 2013), su richiesta, anche per gruppi di persone e per comportamenti. «Ebbene, in un quadro così mutato e dove le maglie si stringono sempre più», sottolinea l'avvocato Lenzi, «non sono molti gli scenari che si prospettano per chi vorrà continuare a non denunciare le proprie sostanze al paese di residenza.

Alcuni, forse, avranno monetizzato, dovranno dire banconotizzato, le proprie disponibilità e non avranno altra scelta che utilizzare il denaro per acquistare direttamente beni non tracciabili. Evidenti, però, le problematiche che si pongono e si ipotizzeranno sempre più per il futuro in tema di riduzione della circolazione del contante e di difficoltà nell'effettuare transazioni con banconote di grosso taglio. Altri ricorreranno all'**acquisto di gioielli, oro, diamanti opere d'arte** con controparti private o non facenti parte dei canali ufficiali, operazioni che però comportano evidenti rischi. Altri ancora penseranno di **spostare la propria residenza fiscale**. Attenzione, però: la stessa deve essere effettiva, non virtuale, e non si può escludere che, a posteriori, nelle convenzioni che verranno stipulate tra stati, possano esservi dei collegamenti con il passato del soggetto che si è trasferito. Infine, il **ricorso a giurisdizioni off-shore minori** (Vanuatu, Nauru, Isole Cook, Bahrain, Panama e pochi altri) ancora compiacenti in materia e riluttanti a uniformarsi ai dettami del nuovo corso internazionale. Ma per quanto tempo? Quattro o cinque anni? È probabile che anche questi stati saranno prima o poi sottoposti a pressione da parte della comunità internazionale. Senza considerare, peraltro, che fra i paesi esotici che intercerteranno i flussi dei capitali irregolari in quanto non aderenti ai dettami Ocse, molti presentano varie criticità:



Chi aderisce al nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni

✓VWela [VY 9 aTS^8adj_ ~ 4Wf] a \$* W\$+ affaTdw\$ "#&f
EUS_T[a [[Xd_ SI [a` [VS^" #], 3` Yg[SI 3d'Wf] SI 4Sd[SVael 4W[y]a[4Wd_gVSI 4H;
/4df[eZ H[dY[;e'S_ Vefl 5Sk_ S` 5[W 5a'g_ T[SI 5d[SI [SI 5gdUSA[5[bda[DVbgTT [US
5WUSI 6S` _ SdUSI DVbgTT [US 6a_ W [US` SI 7efa` [SI 8[`S` V[SI 8d` U[SI 9Wd_ S` [SI 9[
bilterra, Grecia, Guernsey, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey,
5ad[SI >Wfa` [SI >WIZFW eWf] >[fgS` [SI >geeW Tgd[al ? S[SI ? Sgdf[gel ? We[Ua[? a` fZ
eWt[SI A S` VSI @gW@achW[SI Ba`[; SI Ba[faYS^a[Da_ S` [SI ES` ? Sq` a[EVKUZWW[
DVbgTT [US E `ahSUUSI E `ahW[SI EgVSX[USI EbSY` SI EhW[SI Fd` [VSV WFaTSY[Fgd] eS` V
5SI[lael 9d` 4dWSY` SI GdgYgSkz
EUS_T[a V[[Xd_ SI [a` [VS^" #*, 3` Vad[SI 3` f[YgSI 3d[SI E SgV[fSI 4Sd[gvSI 3d[TSI
3gefd[SI 4Szs_ Sef 4Wf] W 4dSe[W 4d` Wf] 5S` SVSI 5[SI 5aefs D[USI 9d[SVSI : a` Y
Kong, Indonesia, Israele, Giappone, Isole Marshall, Macao, Malesia, Monaco, Nuova
LWS` VSI CSfSd Dgee[SI ES` f = ffe S` V @Wf[el ES` f >g[SI ES` f H` UVf S` V fZW9 d[VZ
dines, Samoa, Singapore, Saint Maarten, Svizzera (impegno subordinato, da parte del
5a` e[Y`a 8WWSW VV#+!##!#& S`S effbg[S V[SUUad/[T[SFMS[Ua` Y` EfSf[bSf[Wf[
FgdJZ[SI 7_ [dSf[3d[ST[G` [fZ
Giurisdizioni che non si sono impegnate ad adempiere entro una data determinata:
4Szd[I BS` S_ SI HS` gSf[5aa] ;e` Vež

vuoi per la sicurezza, vuoi per il sistema politico, vuoi per l'accessibilità, vuoi per trasparenza ed efficienza dei mercati, vuoi per la mancanza di certezza del diritto. Un quadro difficile, dunque e assai meno confacente all'occultamento rispetto al passato».

SOGGETTI INTERESSATI

La Vd riguarda sia i soggetti residenti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale quali le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, i titolari effettivi (così come

meglio definiti dalla normativa antiriciclaggio), sia altri soggetti, diversi dai precedenti (società di capitali, società di persone ed enti commerciali residenti) per la violazione degli obblighi dichiarativi commessi in Italia.

«Rispetto al decreto legge 28 gennaio 2014», nota l'avvocato Lenzi, «il capitolo Vd si è arricchito di una nuova fattispecie: la possibilità di estendere anche ai soggetti che hanno costituito e detenuto in Italia investimenti e attività di natura finanziaria violando norme tributare di natura dichiarativa. La finalità di tale ➤➤

Il reato di autoriciclaggio

5a` \$ `ad_ S eg`S HV />WYW ž#(&& I SbbdahSfs [^& V|UW_TdV\$" #&fç efSfa [eW|fa g` `gaha Sdf|Ua` ` W|UaV|UWbWS`W Sdf (*& žWd #! UZW|efffg[eUWSbbg` fa [^d&fa V[Sgfad[U]SYY[až 5a` cg|WfS` gahS Xff|ebW|Wh|WWbgb` fa ↑L b|Wai` S eaef|fgl [a` W il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione o dal concorso alla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretezza l'idenžificazione della loro provenienza delittuosa. In altre parole, anche l'autore del delitto alla fonte (reato presupposto) potrà essere chiamato a rispondere del reato in oggetto (con pene più severe rispetto a quelle previste per il reato presupposto) in quanto autore V[g` Sgf ShSYY[až 7V c W|VV fWUa_ WeabdSffgffa [d&f[fd[Tgfsq bafds` `a Uaeffg|d/V delitti fonte per la commissione del nuovo illecito. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o godimento b|W|a` S|W` ^d&fa ç bg` fa|Ua` ` S|W|gea` WWS \$ S` [WUa` S_g|fS VS _ [S S` mila euro (oltre a prevedere la sanzione della confisca per equivalente), con la riduzione della metà se il reato presupposto è punito con la reclusione inferiore nel massimo a ' S` [/S b|W|S ç Sg| W|fSfS cg|S` Va [Xff| ea` a Ua_ _ W|f| ` W|W|W|U] [a V[g` ISff|h|fa bancaria, finanziaria o di altra attività professionale). Il reato si consuma e si prescrive [_ S` W|S Sgf|a_a S [* S` [/#` Ua` [fWtgi [a` WS V|W|ad|W|WS`S Ua` eg_ Si [a` WWW reato). Nonostante il reato in esame possa trovare applicazione solo con riferimento a fatti successivi all'entrata in vigore della norma (principio dell'irretroattività delle disposizioni penali), accade che si può attuare anche a distanza di anni dalla commissione del reato presupposto (per esempio, in presenza di reato presupposto, già prescritto e consumato ` W|\$` " _ S Ua` bdahW f|gf[! I Sf[` W|\$` #` [^d&fa V[Sgfad[U]SYY[a bafds|TW|W|e|W|V [b|g|Sfa S|d|W| W|fd [\$" \$%#`

estensione è stata dettata dalla necessità di **equiparare i redditi evasi ovunque prodotti**: vuoi siano stati trasferiti all'estero, vuoi siano rimasti in Italia. Inoltre, l'esigenza di creare una sorta di salvaguardia in tutte quelle situazioni in cui il contribuente, interessato a fare emergere i capitali dall'estero, sia collegato a un soggetto operante in Italia (quale socio di una società, per esempio). In questi casi, infatti, la regolarizzazione degli averi esteri potrebbe rappresentare un elemento di verifica nei confronti della società italiana che, in questo modo, potrebbe mettersi al riparo da accertamenti diretti nei propri confronti. In molte situazioni, gli averi detenuti off shore da residenti italiani sono il frutto di evasioni fiscali attuate da società (sottofatturazioni, mancata applicazione ritenute su dividendi ecc.).

La **procedura è ostantiva** (pertanto, non ammissibile) nel caso in cui il contribuente o i soggetti solidalmente con lui obbligati in via tributaria o con lui correnti nel reato abbiano avuto formale conoscenza, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, ivi compresi i verbali per illeciti valutari, per la violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo

di applicazione della Vd stessa (sia per l'ambito esterno sia per quello interno) e non per fatti o elementi estranei o non collegati alla Vd.

Per l'avvocato Lenzi, «sarebbero, inoltre, necessari ulteriori chiarimenti in ordine ai periodi d'imposta contestabili sotto il profilo amministrativo e penale. Vale a dire, se le cause ostative rilevino con riferimento a tutti i periodi d'imposta o solo per quelli oggetto di contestazione; così come sembrerebbe dal tenore letterale della norma».

LA PROCEDURA

Il perfezionamento della procedura richiede che il contribuente debba nominativamente e in maniera completa:

† Indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti in Italia e/o all'estero in violazione di norme tributarie, **anche indirettamente o per interposta persona**. Andranno, inoltre, indicati anche tutti i soggetti collegati (titolari effettivi, intestatari o meno degli averi, delegati ecc., con evidenti effetti delatori).

† Fornire ogni informazione e prova do-

cumentale per determinare analiticamente i redditi che servirono per la costituzione o acquisto dei beni, nonché quelli che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Nonostante possa diventare veramente problematico per il contribuente adire alla procedura nell'oggettiva impossibilità di produrre documenti che attestino certe movimentazioni, si dovrà, comunque, reperire: la documentazione relativa ai contratti di apertura conti (con specifica dei titolari, contitolari e delegati) e gli estratti conto relativi agli anni interessati; gli atti di acquisto e vendita degli investimenti effettuati (di natura immobiliare o di altra tipo); indicare per i soggetti interposti (quali, per esempio, società, fondazioni e trust) le attività sottostanti; nonché, fornire una ricostruzione analitica di ogni elemento. Occorre determinare come si è formato il capitale, quanto abbia reso e come sia stato eventualmente dismesso.

I periodi di imposta oggetto della Vd sono quelli che, alla data di presentazione dell'istanza, sono ancora accettabili o le cui violazioni sul monitoraggio fiscale siano ancora contestabili. Il contribuente che ha violato le norme sul monitoraggio deve **sanare anche le eventuali violazioni sostanziali** ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap ed Iva e quelle relative agli obblighi di sostituzione di imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

Nota. Nello specifico, andrebbe chiarito un aspetto di sostanza: se il contribuente omettesse di indicare le informazioni connesse all'evasione

di materia imponibile che non abbia comportato la costituzione o detenzione di attività all'estero la procedura di Vd sarebbe comunque valida limitatamente alle attività e investimenti esteri, ovvero ne verrebbero meno gli effetti?

† È previsto un calcolo forfettario per capitali in cui la media degli ammontari esteri alla fine di ogni periodo oggetto di Vd risulti al di sotto dei 2 milioni di euro. È regime opzionale e comporterà la determinazione delle imposte tramite un conteggio su rendimenti figurativi (non effettivi) predeterminati nella misura del 5% degli importi dovuti. Su tali rendimenti si applicherà l'aliquota del 27%. **Nota:** in sostanza, per ogni anno ►►

**LA NUOVA DISCIPLINA SI
MANIFESTA COME UNA
NECESSITÀ, ALL'INSEGNA DEL
PRENDERE O LASCIARE**

Un rientro assistito

di Eugenio Periti

Per l'adesione al provvedimento di Voluntary disclosure il primo riferimento per il contribuente è sicuramente rappresentato dal professionista di fiducia che lo assiste durante l'iter di regolarizzazione: a differenza di quanto avvenuto in passato per gli scudi fiscali, **non è previsto un intervento attivo da parte degli intermediari**. Una volta definita e conclusa la procedura con l'Agenzia delle entrate, i beni possono rientrare nelle normali disponibilità dei clienti, sia direttamente sia mediante interposizione fiduciaria.

Il rientro dei capitali rappresenta quindi un'importante occasione per l'economia nel suo complesso: oltre ai maggiori introiti per l'erario derivanti non solo dall'adesione alla procedura ma anche dalla successiva tassazione sulle rendite dei capitali oggetto di rimpatrio, l'economia reale potrà beneficiare di nuove risorse che potranno essere immesse direttamente nell'attività imprenditoriale e produttiva, attraverso vari strumenti.

Il supporto dell'intermediario è dunque fondamentale **nella gestione della fase di discontinuità che scaturisce dall'adesione al provvedimento**. In primis saranno le strutture di private banking a rivestire un ruolo centrale, in quanto possono erogare servizi specialistici di asset protection, anche in logica di passaggio generazionale, e soluzioni specifiche, grazie in particolare alla possibilità di ricorrere a servizi fiduciari. Saranno dunque i primi riferimenti per i clienti che manifesteranno esigenze di protezione e di supporto consulenziale

nella scelte di ripianificazione patrimoniale (sia da un punto di vista familiare sia imprenditoriale) dei capitali rientrati.

Si può tuttavia affermare che **saranno i grandi gruppi bancari a giocare un ruolo ancora più strategico**, in quanto

avranno la capacità di affiancare i propri clienti, in particolare gli imprenditori, in processi di capital plan sugli asset industriali/imprenditoriali, piuttosto che nella gestione attiva di asset and liabilities, erogando loro un supporto qualificato e concreto nell'individuazione degli strumenti più adatti: corporate & investment banking; servizi di financial advisory (equity & debt capital markets). In base alle precedenti esperienze rivenienti dagli scudi fiscali, infine, sappiamo che, soprattutto in una logica di medio periodo, i capitali rientrati vengono successivamente veicolati verso altre tipologie di investimento, come per esempio il mercato immobiliare: in questo senso, grazie in particolare ai servizi di advisory non finanziario, le banche, potranno davvero rappresentare uno snodo primario nel supporto all'immissione di nuove risorse nell'economia reale.

oggetto di regolarizzazione, il costo (in termini di imposte), sarà pari allo 1,375% annuo (il 27% del 5%). Il metodo forfettario rileva solo ai fini del rendimento. Per il resto, per la ricostruzione della provvista si dovrà procedere come per il calcolo analitico.

L'avvocato Lenzi sottolinea che «il metodo forfettario, riguarda le sole attività finanziarie (e non anche altri asset

patrimoniali, ivi compresi gli immobili) avendo per oggetto la redditività delle stesse. Peraltra, risulterà conveniente (in termini finanziari, in quanto sotto il profilo burocratico-amministrativo lo sarà sicuramente) poiché tale metodo non tiene conto delle minus realizzate sugli investimenti esteri. Non lo sarà, neppure, nel caso in cui i rendimenti nei periodi considerati abbiano prodotto rendimenti

inferiori al 5%. Andrebbe altresì chiarito meglio se, per i periodi di imposta considerati si debba fare riferimento a una pura rilevazione anno per anno (in tal caso, anche lo sfornamento della soglia in un singolo anno precluderebbe il metodo) oppure tenendo conto della media di tutti i periodi».

† Versare le somme dovute per imposte oltre a sanzioni e interessi. Le **imposte vanno versate integralmente**. Il pagamento potrà avvenire in un'unica rata ovvero in tre rate mensili di pari importo, il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà l'inefficacia dell'intera procedura.

† Nel caso che vengano esibiti atti falsi o comunicati dati non rispondenti al vero è prevista la **punibilità con la reclusione da 18 mesi a 6 anni**. È previsto (necessario, peraltro) l'intervento di un professionista (avvocato o commercialista di fiducia) che dovrà assistere il cliente nella presentazione della richiesta di Vd all'Agenzia delle entrate. Il contribuente/

**NEL CASO DI ATTI FALSI
O NON RISPONDENTI AL VERO
È PREVISTA LA RECLUSIONE
DA 18 MESI A 6 ANNI**

cliente dovrà attestare allo stesso (e in tal modo manlevandolo da responsabilità concorrente) attraverso apposita dichiarazione che gli atti e i documenti consegnatigli sono rispondenti al vero. Per l'avvocato Lenzi, «l'attestazione del cliente (resa in maniera unilaterale) **non offre al professionista una garanzia assoluta** in quanto, in ambito penale, vige il principio della libero apprezzamento del giudice (e non della prova legale). In linea di principio, pertanto, in caso di presentazione di documenti falsi, potrebbe essere chiamato (pur con un indizio di buona fede) a titolo di concorso del reato con il contribuente. Pertanto, sarebbe auspicabile che la norma di legge prevedesse un'espressa esimente in questo senso. Inoltre, è consigliabile che il professionista (che assiste il contribuente), dopo avere adempiuto agli obblighi in materia di antiriciclaggio (adeguata verifica e registrazione delle operazioni), si faccia rilasciare dal cliente attestazione (con documentazione a supporto) che i capitali oggetto di Vd provengono dai delitti indicati ►►



Eugenio Periti,
responsabile Servizio
Private Banking
Banca Monte dei
Paschi di Siena

Il ruolo degli intermediari

di Marco Tullio Valiante

Con l'approvazione da parte del Senato della Repubblica del Disegno di Legge n. 1642/2014 si è concluso il lungo e complesso iter parlamentare per la Voluntary disclosure italiana (procedura di collaborazione volontaria)

Come recita l'art. 1 comma 1 del Ddl, l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 (del dl. 167/1990, *n.d.r.*), commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'**emersione delle attività finanziarie e patrimoniali** costituite o detenute fuori dal territorio dello stato, per la definizione delle sanzioni per eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte.

Ma una volta concluse le operazioni di collaborazione volontaria, quali sono le possibili opzioni a disposizione del contribuente italiano per gestire le attività finanziarie oggetto di emersione? E in che modo un intermediario finanziario può assistere il contribuente nella definizione della soluzione più idonea?

In attesa dell'entrata in vigore della legge dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, proviamo a schematizzare i tre possibili scenari che il contribuente italiano avrà a disposizione per gestire le proprie attività finanziarie una volta completata l'operazione di emersione:

1. trasferimento fisico in Italia (cd rimpatrio fisico in Italia)
2. mantenimento degli asset all'estero, con due possibili modalità operative, ovvero

2.a intestazione diretta
2.b intestazione a una società fiduciaria (cd rimpatrio giuridico)

Varie possono essere le motivazioni a supporto di ognuna di queste opzioni: comodità di prelievo/gestione delle proprie disponibilità; continuità nella gestione con l'attuale intermediario finanziario; maggiore o minore fiducia nel sistema Italia; convenienza a concentrare o diversificare la gestione complessiva del proprio patrimonio tra diversi gestori e/o diverse piattaforme. Sarà quindi una scelta del tutto personale del contribuente andare in una o in un'altra direzione; in ogni caso sarà fondamentale valutare attentamente il ruolo dei diversi soggetti che a vario titolo interverranno (l'intermediario finanziario estero, l'intermediario finanziario italiano, la società fiduciaria, il professionista) per assicurare una gestione del patrimonio finanziario del contribuente in linea con le proprie aspettative e comunque perfettamente conformi con il nuovo contesto regolamentare in cui si troverà a operare per effetto della procedura di disclosure.

RIMPATRIO FISICO IN ITALIA

La prima opzione per il contribuente è di trasferire le attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria presso un intermediario bancario/finanziario in Italia.

Normalmente si tratta di un rapporto (conto corrente/deposito titoli) di nuova accensione o già esistente presso l'intermediario prescelto. Il contribuente provvederà a dare opportune istruzioni al proprio intermediario estero per il trasferimento delle posizioni e contestualmente procederà

alla chiusura del conto.

La procedura di emersione non richiede la preventiva liquidazione delle attività e il conseguente trasferimento del cash, quindi si potrà procedere con il trasferimento

delle posizioni in titoli.

Per tale ragione è **fondamentale un'attenta selezione dell'intermediario italiano di destinazione**: ci sono intermediari che richiedono la liquidazione di particolari strumenti finanziari perché non riescono a gestirli da un punto di vista operativo e/o fiscale. Questo può creare delle inefficienze nel processo: la liquidazione del titolo, infatti, potrebbe generare un reddito diverso o di capitale da tassare in capo al contribuente in dichiarazione dei redditi per il periodo 2015 (dichiarazione da presentare entro i termini previsti dalla normativa nel 2016), mentre il trasferimento dei titoli a conti parimenti intestati non genera alcun momento impositivo.

L'intermediario italiano che riceverà titoli e liquidità dal conto estero effettuerà **l'adeguata verifica di tipo «rafforzato»** come previsto dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio. Una volta completato il trasferimento degli asset, l'intermediario inizierà la propria attività di gestione e/o amministrazione in base alle istruzioni im-



Marco Tullio Valiante
consigliere delegato
di Ubs Fiduciaria

e previsti dalla norma sul rientro dei capitali (e per i quali esistono precise esimenti). Altrimenti, si potrebbe ipotizzare, per il professionista, il reato di **favoreggiamento reale** (che si verifica quando un soggetto aiuta qualcuno ad assicurare il profitto o il prezzo di un

reato) in virtù del mancato inserimento, da parte del provvedimento sulla Vd, del reato di autoriciclaggio nell'art. 379 del codice penale che istituisce il reato favoreggiamento reale (reato che esclude i reati di ricettazione e riciclaggio, ma non quello di autoriciclaggio). E questo

nonostante da fonti ministeriali venga esclusa questa punibilità per i soggetti che aiutino il cliente nella emersione dei capitali non dichiarati».

† Una volta conclusa l'operazione, l'Agenzia delle entrate comunicherà, entro 30 giorni dal pagamento di quanto do-

partite dal contribuente, e nel rispetto delle normative vigenti in materia (es. MiFiD).

Da un punto di vista fiscale, sarà rilevante il regime scelto dal cliente (risparmio amministrato, gestito o dichiarativo). Nel caso di regime del risparmio gestito o amministrato, dal momento dell'accensione del rapporto, l'intermediario italiano applicherà le imposte su redditi di capitale e diversi come previsto dalla legge. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di sostituto d'imposta, il contribuente provvederà a fornire all'intermediario le informazioni relative al prezzo di carico dei titoli trasferiti, normalmente acquisiti in base alle specifiche procedure in essere presso ciascun intermediario.

Avvertenza: l'intermediario italiano agisce come sostituto d'imposta dal momento in cui il rapporto viene acceso e/o gli asset trasferiti. Per le transazioni e i redditi eventualmente prodotti all'estero nel corso del 2014 (periodo non coperto dalla procedura di emersione) e del 2015, fino alla presumibile data di trasferimento in Italia, il contribuente sarà tenuto comunque a calcolare e versare le imposte dovute allo stato italiano (imposte sostitutive

sui redditi di capitale e sui redditi diversi, l'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere - Ivafe), nonché a compilare l'apposito quadro RW. È opportuno precisare che il rapporto sarà soggetto agli obblighi di segnalazione e comunicazione come previsto dalla normativa in materia antiriciclaggio e anagrafe tributaria.

Non sono inoltre previste forme di anonimato come nei precedenti scudi fiscali: in caso di richieste di dati o informazioni da parte della magistratura, l'intermediario non può opporre alcuna riservatezza speciale.

MANTENIMENTO DEGLI ASSET ALL'ESTERO

Intanto sono importanti le caratteristiche normative e regolamentari della piazza finanziaria estera prescelta: la presenza o meno di una normativa a tutela dell'investitore, la disponibilità più o meno ampia di strumenti finanziari e la disponibilità di tipologie di investimento in linea con le proprie aspettative. Spesso queste valutazioni sono erroneamente sottovalutate, facendo prevalere considerazioni di natura esclusivamente fiscale.

Relativamente a queste ultime, intanto c'è una valutazione dell'impatto sul

costo economico della collaborazione volontaria: come specificato dall'articolo 1 comma 1 del Ddl 1642/2014, l'adesione alla procedura comporterà una diminuzione pari alla metà delle sanzioni previste per le violazioni previste per il quadro RW se:

- le attività estere vengono trasferite in Italia o in uno stato Ue che collabori con l'Italia;
- se le attività trasferite erano o sono detenute in Italia o in altro stato Ue;
- se il soggetto autorizza l'intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità italiane tutti i dati relativi alle disponibilità detenute.

Al di fuori di queste condizioni, la sanzione sarà determinata nel minimo edittale ridotto di un quarto. Se trascuriamo l'ipotesi c) di difficile applicazione pratica, considerando le implicazioni procedurali e regolamentari dei vari paesi potenzialmente interessati, decidere di mantenere i propri asset in un paese Black list significa non beneficiare della riduzione massima possibile delle sanzioni.

Altro aspetto rilevante è rappresentato dalla **vicinanza geografica e linguistica del paese prescelto**, che significa facilità di accesso per l'investitore. Non dobbiamo dimenticare che il contribuente che abbia optato per la contraenza diretta all'estero, dovrà preoccuparsi di calcolare e versare allo stato italiano le imposte sui redditi di capitale e redditi diversi che si produrranno sui conti accesi presso intermediari esteri, nonché l'Ivafe. Inoltre, il contribuente dovrà compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Questi adempimenti presentano un grado di complessità abbastanza elevato e normalmente richiedono il supporto di un professionista di fiducia. In questo contesto non è da sottovalutare come sia importante poter ricevere la documentazione bancaria (estratti conto,

Continua a pag 24

TABELLA RIASSUNTIVA

Gestione asset post voluntary

Rimpatrio fisico in Italia

K_lrc1gkclrm_rrgtgrc ~l_lxq_pqc
_jilcqrpm &am1rp_c1x_bpccr_'

K_lrc1gkclrm_rrgtgrc ~l_lxq_pqc
_jilcqrpm am1_g1rcqr_xqm1c_Dbsaq_pq
&pqkn_rpm eyspbqam'

Vantaggi

'_aacqqq`gjrc
'_nmqqq`gjrc_bq am1ac1rp_xqm1c
n_npmklgn_rpmcpn_kcbcqgkm
glrcpkcbg_pjm gr_jq_lm
'_bgtcpqg-a_xqm1c_ecmep_-a_
&ksjrqfmpole'
'_am1rlsgrc_ecqrm1c_rrgtgrc
~l_lxq_pqc
'_pcj_xqm1c_bpccr_am1_g1rcpkcbg_pjm
cpqcpn
'_am1rlsgrc_ecqrm1c_rrgtgrc
~l_lxq_pqc
'_qc_knjg-a_xqm1c_bckngkclrg ~qa_jq
&_qg_xqm1c_kmlgrmp_eegm'

Svantaggi

'_pgqa_fgm_n_cqc_gr_jq_
'_gqc1x_bq_btcpqg-a_xqm1c
ecmep_-a_
'_m`_jgefj_bq_r_qq_xqm1c_c
km1grmp_eegm ~qa_jc_bpccr_kclrc gl
a_nm_j am1rp_sc1rc
'_pgqa_fgm_n_cqc1rcpkcbg_pjm
&npqggkjrcc_ecmep_-a_c_jq1esqrga_*
bgogn1g`gjrc_bmaskclrxqm1c_am1r_gjc'
'_pgqa_fgm_n_cqc_gr_jq_
'_npmacbsp_-k_kglgrpp_rgt_ncp
rp_0kgqgn1c_mpbg1g'

vuto, la conclusione della procedura solo nei casi penalmente rilevanti.

La procedura si rivela un **meccanismo assai complesso**, conferma Lenzi: «Immaginiamo quale sia l'universo investibile nell'ambito degli attivi finanziari con la fiscalità connessa a decine di

migliaia di titoli, alcuni dei quali non più in database o problematici, quali quelli facenti capo a soggetti interposti. Altri problemi sorgono se i capitali sono in investimenti non liquidabili (immobili e opere d'arte) in quanto il contribuente potrebbe non avere i mezzi per pagarli.

Senza considerare le numerose situazioni nella quali vi saranno grosse difficoltà a reperire le prove documentali atte a ricostruire ogni singolo movimento. Oltre al fatto che l'Amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare diversamente la documentazione fornita ►►

segue da pag 23

contabili, conferme) in modo chiaro e dettagliato e in tempo per poter adempiere alle obbligazioni fiscali come richieste dalla normativa vigente. È quindi fondamentale scegliere un intermediario estero che possa assicurare una collaborazione costante su questi aspetti.

Il contribuente che intende comunque avvalersi del gestore estero di fiducia ma senza avere le complicazioni degli adempimenti fiscali della contraenza diretta, può procedere al cosiddetto rimpatrio giuridico, ovvero conferire mandato di amministrazione fiduciaria delle attività estere oggetto della collaborazione volontaria a una società fiduciaria italiana.

Tale incarico, da un punto di vista fiscale, equivale a un trasferimento dei beni in Italia a prescindere dal fatto che tali beni siano depositati presso un intermediario estero.

Questo determina due conseguenze importanti:

† poiché il patrimonio si considera comunque trasferito in Italia, il contribuente potrà beneficiare della riduzione di ½ delle sanzioni previste sul monitoraggio fiscale come previsto dall'art. 1 del Disegno di Legge n. 1642/2014 appena approvato;

† per effetto del mandato fiduciario, la società fiduciaria svolgerà l'attività di sostituto d'imposta, quindi applicherà le ritenute e le imposte dovute ed effettuerà le comunicazioni all'amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

I vantaggi per il contribuente sono evidenti: gli adempimenti amministrativi a suo carico sono semplificati, come se gli asset fossero stati trasferiti fisicamente in Italia (vedi quando detto sul rimpatrio fisico), ma nello stesso tempo le attività finanziarie

vengono mantenute all'estero, garantendo così la continuità nella gestione finanziaria delle stesse.

Da un punto di vista operativo il contribuente procederà a:

- † conferire mandato a una società fiduciaria italiana; quest'ultima effettuerà le necessarie verifiche antiriciclaggio previste dalla normativa vigente, inclusa l'adeguata verifica «rafforzata»;
- † istruire la società fiduciaria ad aprire una relazione presso l'intermediario estero a nome della fiduciaria, ma per conto del contribuente (conto fiduciario);
- † trasferire le attività finanziarie dal conto nominativo al nuovo conto fiduciario.

RUOLO DELLA FIDUCIARIA

La società fiduciaria può svolgere un ruolo molto importante nella gestione delle attività finanziarie oggetto di collaborazione volontaria. Pur in un quadro regolamentare differente rispetto ai precedenti scudi fiscali, è lecito attendersi un significativo ricorso al rimpatrio giuridico attraverso una fiduciaria italiana anche nell'ambito della collaborazione volontaria. Ciò fondamentalmente per due motivi:

† il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria mantiene le proprie attività finanziarie all'estero, in una continuità di gestione e di relazione con l'intermediario, e nel contempo;

† ottiene una semplificazione degli adempimenti fiscali in quanto la fiduciaria agisce da sostituto d'imposta

È altresì doveroso aggiungere che la presenza dell'intermediario fiduciario rende più complesso l'accesso al proprio gestore da parte dell'investitore; ogni ordine di acquisto/vendita dovrà essere prima impartito alla fiduciaria che poi

lo trasmetterà alla banca depositaria. Tale appesantimento della procedura trova mitigazione nell'utilizzo di forme di gestione patrimoniale discrezionale; in questo caso infatti gli ordini sono impartiti direttamente dal gestore patrimoniale professionale ed eseguiti sul conto intestato alla fiduciaria che recepisce, su base continuativa, tali informazioni dall'intermediario per poter adempiere ai propri obblighi fiscali. È importante quindi per il cliente poter contare su una società fiduciaria con una piattaforma tecnologica adeguata, che consenta un flusso informativo puntuale e completo da e verso l'intermediario.

Inoltre le società fiduciarie italiane consentono di mantenere riservatezza sul nominativo del cliente, fermi restando gli obblighi che derivano dalla normativa antiriciclaggio vigente (in particolare: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 sulla tenuta dell'Archivio unico informatico e sulle modalità semplificate di registrazione di cui all'Articolo 37, commi 7 e 8 del medesimo D.Lgs. 231/2007).

Da ultimo, è utile ricordare che l'utilizzo di una società fiduciaria italiana nell'ambito del processo di collaborazione volontaria permette non solo di usufruire del servizio di sostituto d'imposta per i patrimoni depositati all'estero, ma di avere potenziale accesso anche a servizi a più elevato valore aggiunto che consentono alle società fiduciarie, se supportate da un'adeguata struttura organizzativa e professionale, di gestire al meglio bisogni e necessità della clientela sempre più complesse e importanti (per esempio gestione fiduciaria dei passaggi generazionali, mandati irrevocabili per la puntuale esecuzione di accordi contrattuali, incarichi di escrow agreement nell'ambito di operazioni di M&A, reportistica finanziaria consolidata).

dal contribuente. Inoltre, la denuncia volontaria assume il connotato di una **confessione di natura stragiudiziale**, con valore probatorio anche in caso di mancato perfezionamento della procedura e utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito di un successivo contenzioso tributario. L'Amministra-

zione finanziaria effettuerà, in pratica un accertamento che riguarderà tutti i periodi d'imposta per i quali alla data di presentazione delle richiesta non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle sanzioni relative al modello RW.

Le informazioni, peraltro potrebbero

costituire elementi per effettuare accertamenti a soggetti collegati (sia persone fisiche sia giuridiche). Non è dato sapere se i soggetti che aderiranno alla Vd possano, in un qualche modo, essere inseriti poi in una lista particolare da sottoporre a eventuali verifiche per gli anni successivi».

RISVOLTI DA CODICE PENALE

La Vd prevede degli effetti premiali soltanto in relazione alle sanzioni e ad alcune ipotesi di copertura penale. Non è previsto uno sconto sulle imposte potenzialmente dovute né una copertura per futuri accertamenti.

La **copertura penale** viene estesa non solo per infedele od omessa dichiarazione; ma anche per dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici) e omesso versamento di ritenute certificate e di Iva. L'esclusione della punibilità è estesa ai cosiddetti concorrenti nel reato (intermediari esteri, professionisti, terzi in genere). La copertura penale è estesa, anche, all'ipotesi di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi in relazione ai reati sopra indicati. Inoltre, è prevista la non punibilità anche per il reato di autoriciclaggio (vedi box pag 18).

Vi sono alcune **ipotesi di reato** sulle quali il contribuente deve prestare particolare attenzione. Non sono, per esempio, previste esimenti per i reati fraudolenti gravi (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Vi è da considerare che la provvista estera in molti casi si è determinata, appunto, attraverso l'emissione di fatture da parte di società estere fittizie riferibili, di fatto, agli stessi soggetti e al medesimo disegno fraudolento; la possibilità di punire l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o false, può costituire un **forte disincentivo** alla collaborazione volontaria. Molti contribuenti potrebbero decidere di non aderire alla Vd per il fatto che questa coinciderebbe con una autodenuncia essendo agli stessi imputabile, quantomeno astrattamente, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti o false. Inoltre, potrebbe comportare, automaticamente, l'apertura di una vicenda penale in capo a soggetti terzi che abbiano

compartecipato alla creazione delle provviste estere.

«Ergo, allo stato attuale della normativa, le istanze di collaborazione volontaria», fa presente Lenzi, «equivarranno certamente a una sorta di **denuncia implicita anche di altri soggetti**. Altre ipotesi potrebbero

MOLTI POTREBBERO DECIDERE DI NON ADERIRE PER IL FATTO CHE LA VD COINCIDEREBBE CON UN'AUTODENUNCIA

QUALI ANNI ANCORA ACCERTABILI

Violazione	Anni con Vd nel 2015
Tgmj_xm1c_m``jjeqf_kmlgrmp_eejm	
Black list	0..2+0./1 &('
Ufrc_jqr	0..7+0./1
Gkmqrc_&pcbbjyj	0..4+0./1
N_cqq ``j_a i jqr &((('	0./.+0./1
N_cqq u_frc_jqr	0..2+0./1
N_cqq ``j_a i jqr &((('	0..7+0./1
N_cqq u_frc_jqr	0..4+0./1
N_cqq ``j_a i jqr &((('	0..4+0./1
N_cqq u_frc_jqr	0..2+0./1
N_cqq ``j_a i jqr &((('	0..2+0./1
N_cqq u_frc_jqr	0..2+0./1
&(' Bsp_r_bcacll_jc*glbjnclbc1rc_kclrc_b_j_d_rm_&qcam1bm_jimpjclrc_kclrm_bmkgl_lrc' a fc r_jg n_cqq* cl rpm 4. egmp1g b_jjilcp_r_g1 tgemp bcj1_lmpk_*qrgnsj1m_aampbg_afc_am1qc1r_lms1 cdccrrtm qa_k`gm bgldmpk_xm1g cv_pr, 04 kmbojjm Maqc_bj_Amlt1xm1c_am1rpm_jc_bmnngj_gkmqgxm1g, Qsj_rck__bcj_p_bbmnngm_bcj_rcpkglj_Eqr_m npcqclr_rm sl ckclb_kclm &Q_le`_bpcrrm_b_cqsjscpc_r_jc_p_bbmnngm	
Ncp_j_Bmrpgl_npcjtclrc_c_j_ep_1n_prc_bcj1_pcac1rc_Ejsppqnpbsclx_&0./0+./1+0./2' ej p_bbmnngm_bcj_rcpkglj_lml_bmt_tpc`c_mncp_oc_jl_tprj_bcj_d_rm_afc_j_lmpk_&_p_r, /0 bjc BJ 56-.7' a fc qgrsqac' ncp jc tmj_xm1g_>a_jc o scsjc amk_k cqpc gl_rck_bj_kmljmp_eegmt ej p_bbmnngm_bcj_rcpkglj_bj_aacpr_kclrm_&njrpc_j_p_bbmnngm_bcjic_q_xm1g' ncp ejj gl tcmrkclrc_jc_jc_mnjrc->l_ix_pj_bcrclsrqj_lq_r_n_m_rcppqmpj_pceqjkc_>a_jc_npptjiceu_mn_nsé_t_jpcp_qrjn ncp jc qrs_xm1g_aacpr_>jj_bnmn_j_gs_ck_l_xm1c8_npq1agnm_bj_l_rsp_qmqr_lxq_jc_lml_nmcapcbsj_jc_&amq_amkct_g1tcac* t_jsr_m b_jj?ec1xqj_bcjic_c1rp_rc', &(' D_rr_qjt_j_npcqappx1c_bcj_pc_rm_r_jc_b_am1qc1rpm_bj_cty_pc ej p_bbmnngm_bcj_rcpkglj_&pcac1rc_Ejsppqnpbsclx_&(&(' ej p_bbmnngm_bcj_rcpkglj_bj_aacpr_kclrm_nsé_cqpcctgj_rm_qc8 ej n_cqc ``j_a i jqr qrgnsj1_c1rpm 4. egmp1g_b_jjilcp_r_g1 tgemp bcj1_jceec sl _aampbm_afc_am1qc1r_si cdccrrtm qa_k`gm bgldmpk_xm1g cv_pr, 04 kmbojjm MAQC9 ej am1rpm_sclrc_srmppxx_jqj1rcpkcbj_pjm_cqrcpm_&asq_qmlm_pqdcpj_gj_jc_rrgtjrc->l_ix_pj'_rp_qkcrrepc_melg gl dmpk_xm1c_&ges_pb_lrg_r_jg_rrgtjrc' jjj?k_kglgrpb_xm1c->l_ix_pj_>rj_l_	
Gj_p_bbmnngm_bcj_rcpkglj_Eamksosc_nrija_>jic_&_p_r, 1+`qj_bcj1l_pj, 21 bjc BNP 4.../7519_pj, 35* rpmx amk_k_bj BNP 411-50' gl a_qm_bg_tgmj_xm1c_afc_am1kmpm_>a_pjam_bg_bjcfj?k_kglgrpb_xm1c->l_ix_pj_jim`>jem_bg_bclslaq_ncp_pc_rj_rpg'st_r_pg_&_pr, 11/a,n,n', Am1jm_gafck_bj_B, Jeq_&ns' jja_rm_jg 02-/0-/2 c_>_amp_meecrm_bg_bqasqgqmg_lg'9 jin`>jem_bg_bclslaq_Eqs`mpbql_mn_jj_am1bxq1m_afc_ttclc_c1rpm_j_qa_bc1x_mpbd1_pj_bcj_rcpkglj_c_afc_jl_k_kmlr_p_bjcfj_gkmqrc_ct_qc_&ncp_aq_gas1_rpg_smr`_l_im c_am1rpm_sclrc_qd_qsnccpmpc_/_3. kijj_cspmt_am1_nrija_xm1c_bj_npq1agnm_bj_d_tmppc1	

Fonte: Lenzi e Associati

derivare da ipotesi non coperte da punibilità, quali: la falsità in atti commesse dal privato, le false comunicazioni sociali o addirittura l'eventualità dell'appropriazione indebita (amministratore che, attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni

inesistenti, costituisca un fondo nero a lui riferibile esclusivamente) e, pertanto, potrebbe vedersi contestato il delitto di appropriazione indebita».

Facendo riferimento, invece, alla nuova fattispecie dell'autoriciclaggio, si osserva come esistano due termini nella definizione del reato che realisticamente potranno sfociare in futuro a pronunce giurisprudenziali dirette a fornirne interpretazioni: l'aggettivo **concretamente** (condotta tale da

rendere in concreto difficile la scoperta della provenienza delittuosa dei beni) e le parole: **mera utilizzazione o godimento personale**. Per queste ultime si pone il problema di come fare a interpretare le numerose casistiche che potrebbero verificarsi. «Pensiamo, solo per fare alcuni esempi», dice l'avvocato Lenzi, «all'acquisto di un quadro di valore, di un'auto d'epoca, di uno yacht o ancora alle spese per un convivio elettorale. Dove finisce il reimpegno e dove invece inizia la mera utilizzazione o il godimento personale? È possibile che una chiave di lettura della norma possa rinvenirsi, pertanto, nella valutazione delle modalità di acquisto dei beni (volontà di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza dei beni). Un'altra criticità è collegata alla violazione del principio del ne bis in idem; vale a dire, il sancire una ►►

L'IMPIANTO DELLE SANZIONI (PER OGNI ANNO)

Paese	Sanzione minima (%)	Raddoppio (anni accer- tamento)	Riduzione per Vd	Sanzione irrogate	Definizione (per acquiescenza) a 1/3
Ufgrc jqr	1	no	3.	/*3	.3
@j_a i jqr &n_coc amjj_`mp_rtm c aml rp_qn_pc1x_gldmpk_xqmlg' &('	1	si	3.	/*3	.3
@j_a i jqr &qclx_aampbm k_am1 rp_qn_pc1x_gldmpk_xqmlg'&('	6 3 &qlm_j 0..5'	si	3.	1	/
@j_a i jqr &qclx_aampbm c qclx_rp_qn_pc1x_gldmpk_xqmlg'	6 3 &qlm_j 0..5'	si	03	2*3	/*3

LMRC8 q_lxqmlg ncp km1grmp_eegm -qa_jc &b_qmk_k_pc_j_n_e_kclm bcjjc ctcls_jg gknmqc ct_qc c pcj_rgtc q_lxqmlg'
&(' tcbg `mv n_e 03
&(((' Tgc1c qr `gjrc m kclm jh_nnja_xqmlc bcjjc_q_lxqmlc kglgk_qc qj_n_cqc cqrcpm qronsij_am1_jiGr_jo_s1_aampbm cl+
rpm 4. emplg_b_jjic1rp_r_g1 tgempc bcj npmtcbjklm rm qsjj_ Tb &lrpm qj 0 k_pxm 0./3' ncp jm qa_k`gm bg gldmpk_xqmlg,
Tgc1c qr `gjrc_s1_pjbsxqmlc_n_pg_j 3. # &bcjjc_q_lxqmlc kcbcqk_qc*!_jrcpl_rgt_8j am1rpj_sc1rc_smpox_jiglrcpkcbg +
pgm cqrcpm _n_qkccrcpc jc glmpk_xqmlg pcj_rgtc_jjc qsc_rgtc -!_lxq_pgc_jj?k kglgrj_xqmlc -!_lxq_pg_jr_jo_l_9 mnnspe
jc_rgtc tclm1m rp_qdcpprc g1 Gr_jo_m qn_cqc Sc am1 cdccrtm qa_k`gm bg gldmpk_xqmlg mttcpn* jc_rgtc cp_1m qn1m
bcrc1srq! r_jj qr_rg, G1_qqcr s1_pjbsxqmlc_bg P bcj kglgkmbjrr_jc &03#,
G1_rrca_bjnpcaq_xqmlg_b_n_pc bcjjc_&ec1x_bcjjc cl1rp_rc qsjj_nmqq `gjrc_bj_nnja_pc_qjpcrk_bj asksjm ejspbjam &ng d_tmptcmjc
_jam1rpj_sc1rc_jjkm_1m_q_lxqml_gmpm_nnja_pcj_bj asksjm k_rcpj_q_bjccj_q_lxqmlg &pctqpm b_jj_1mpk_,

Fonte: Lenzi e Associati

doppia punibilità per lo stesso fatto (reato presupposto e utilizzazione del profitto illecito). Infine, le problematicità connesse in materia di adempimenti connessi all'antiriciclaggio e più specificamente alla segnalazione delle operazioni sospette. I professionisti, in virtù della previsione contenuta all'art. 12 del D.Lgs 231/2007, pur essendo tenuti agli adempimenti

ex lege in materia di antiriciclaggio (in primis, l'adeguata verifica della posizione del contribuente), non sono tenuti all'obbligo specifico di segnalazione di operazione sospetta in tutti quei casi in cui ricevano dal cliente informazioni nel corso dell'esame della posizione giuridica o nell'espletamento di compiti difensivi o di rappresentanza del mede-

simo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Nel momento in cui si esca dal binario della difesa del cliente nella procedura di Vd (consulenza difensiva o di pre-contenzioso, in quanto orientata a evitare un successivo potenziale contenzioso) e si entri su un piano diverso come ci si dovrebbe comportare? Nello specifico l'avvocato Lenzi ipotizza «il caso di un mandato non compiuto (il cliente revoca il mandato e decide di non adempire alla procedura). Ove i compiti difensivi vengono meno: la segnalazione va effettuata? Oppure, se l'attività del professionista venisse qualificata in due parti, da una parte, consulenza e assistenza prettamente giuridiche, dall'altra una prestazione attinente alle modalità tecniche, economiche e finanziarie di compimento delle operazioni. Anche per quest'ultima vigerebbe l'esimente? Oppure la prima attrarrebbe anche la seconda o viceversa? Ebbene, onde evitare di trovarsi a posteriori coinvolti in problematiche sanzionatorie non ipotizzate, sarebbe opportuno che venissero meglio chiariti questi aspetti». Sul tema, l'unico chiarimento (parziale) intervenuto a oggi è stato da parte del Mef (nell'ambito di alcune Faq pubblicate in tema di repressione di reati finanziari). Viene sottolineato che

LE SANZIONI PER VIOLAZIONI RIGUARDANTI LE IMPOSTE SUI REDDITI

Paese di generazione del reddito	Paese di detenzione asset	Sanzione minima % (infedele dichiarazione)	Sanzioni irrogabile (acquiescenza)	Definizione a 1/6 (per acquiescenza)	Sanzione minima (omessa dichiarazione)	Sanzioni irrogabili	Definizione a 1/6 (per acquiescenza)
GR2J6?	Ufgrc jqr	/..	53	/0*3	/0.	90	/3
@j_a i jqr am1_aampbm	/..	53	/0*3	/0.	90	/3	
@j_a i jqr qc1x_aampbm	200	/3.	03	240	/6.	1.	
CQRCPM	Ufgrc jqr	/11	/..	/4*45	/4.	/0.	20
@j_a i jqr am1_aampbm	/11	/..	/4*45	/4.	/0.	20	
@j_a i jqr qc1x_aampbm	045	200	11*11	10.	240	40	

LMRC8 tcbg `mv qmnp_&((('
' Jc q_lxqmlg gpome_`gj p_npmpcqclr_im sl os_prm bcj kglgkm, J_bc_lxqmlc_-/-4_ttc1c ncp_aosqcap1x_&j_a_qm_bj am1rp_bbjmpm_j_q_lxqmlc_E_bj /-1', gj_pcejk_c q_lxqml_rmpm_`qc
npctcbc bcejjg1_l_npmpkclrq os_lbm_jc tmj_lxqmlg pges_pb_lm pcbbjrg npmbmrr_jjlcqrcpm_&skclm_bj /-1*kclrc_p_bbmrr_im_qc ejj_gqcr &jtqjkclrq_c_rgtc -!_lxq_pgc_qm1m_bcrc1srqg1
n_cqc_j_a_i jqr, gj_p_bbmrng_bjccj_q_lxqmlg ncp_n_cqc_j_a_i jqr lm1_qa_rr_os_jmp_gj_n_cqc cqrcpm qronsij_am1_jiGr_jo_s1_aampbm ncp_jm_qa_k`gm_bg gldmpk_xqmlg &clrpqj 0 k_pxm 0./3', G1_a_qm
bg amjj_`mp_xqmlc_tmj1rl_pq_*jc_q_lxqmlg gpome_`gj tclm1m pbjmrcc bcj 03#,
0' Jc q_lxqmlg_`qc_npctcprc_l_k_rcpj_bjfq_p_rqt_&_g_lg_bjccj_q_knmrc_bjccrc' t_1lm_bj /0.#_j_02.# ncp_mkccqj_bjafq_p_xqmlcc_bj_...#_j_0..#_qldcbcjc_bjafq_p_xqmlc', G1 clrp_k`g
g_a_qq_jc_q_lxqmlg qmlm_skclr_rc_bj /-1 gl_a_qm_bg pcbbjrg npmbmrr_jjlcqrcpm, G1 a_qm_bg n_cqc_j_a_i jqr jc_q_lxqmlg qmlm_p_bbmrr_rc,

Fonte: Lenzi e Associati



l'esonero di cui all'art. 12 sopracitato non si estende a tutti i casi di consulenza, ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari. Peraltro, si aggiunge, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell'incarico al professionista, il rapporto tra quest'ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Nell'ipotesi in cui l'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di disclosure, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio. Per gli intermediari, invece, in assenza di specifica previsione normativa, non vi sono esimenti.

IMPIANTO SANZIONATORIO

La procedura di voluntary comporta il pagamento integrale (senza alcuno sconto) di tutte le imposte evase (oltre alla voce interessi) per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per la contestazione e l'accertamento da parte della Amministrazione finanziaria (vedi box pag 25). Con il **metodo analitico**, andranno versate (ove dovute): per le attività finanziarie, le imposta sostitutive dovute sulle rendite finanziarie (aliquota del 12,5% per i redditi realizzati fino all'anno 2011 e del 20% per i redditi del periodo 2012-2013), a differenza del **metodo forfettario** dove invece si procederà in maniera figurativa: Irpef (aliquota marginale) più relative addizionali; Iva. Potrebbero, altresì, essere accertate anche altre imposte non richiamate nella Vd: Irap; Ivie, Ivafe, Imposta di successione e donazione.

Il **regime premiale**, invece, riguarda solamente le sanzioni: sia quelle che riguardano la mancata compilazione del

quadro RW sia quelle che attengono alla infedele od omessa dichiarazione dei redditi (vedi box pag 26 in basso).

«Nella Vd, oltre al problema del riconoscimento del credito d'imposta per le imposte assolte all'estero», fa presente l'avvocato Lenzi, «vi è un problema di coordinamento con le disposizioni sull'Euroritenuta che ha consentito, a fronte del mantenimento dell'anonimato del cliente nel suo paese di residenza, ai detentori (persone fisiche) di investimenti off shore, di effettuare, sulla voce interessi, dei redditi finanziari transfrontalieri una ritenuta maggiorata (aliquota del 35% dal 2011). Si pone, pertanto, il **problema di doppia tassazione** (essendo stato girato all'Italia il 75% dell'importo della ritenuta), contrario ai principi fondamentali del diritto tributario internazionale e, pertanto, fonte di possibili contenziosi futuri. Nel caso di determinazione analitica, quindi, si dovrebbe superare la previsione dell'art. 168 comma 5 del Tuir che recita: la detrazione (delle imposte pagate all'estero) non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata».

CONCLUSIONI

Che cosa fare, dunque? Occorre analizzare caso per caso e valutare quanto patrimonio è stato accumulato, dov'è collocato (paese white o black list con o senza accordo) da quanto tempo, come è stato formato e se sono stati fatti dei movimenti in periodi d'imposta ancora aperti. Vi saranno situazioni in cui la

convenienza apparirà evidente (mediamente tra un 5% e un 10-25% di costo complessivo); altre che, invece, saranno molto penalizzanti (costo complessivo che può arrivare ben oltre il 100% nei casi limite). Il pagamento delle imposte, se ancora esigibili dallo stato, rappresenta il **vero discriminio delle convenienze dell'emersione** (aspetti penali a parte). La stima del gettito fatta a livello governativo (circa 5 miliardi) lascia intuire che sarà prevalentemente dalle situazioni più semplici (ed economiche) che si recupereranno entrate: capitali di vecchia data (ereditati o meno) da molto tempo giacenti oltre frontiera e non più incrementati/movimentati; capitali costituiti con redditi non sottratti a tassazione; capitali costituiti da soggetti di matrice non imprenditoriale o professionale e comunque non interconnessi con attività di impresa; capitali con giacenza media (anche in periodi di imposta ancora accertabili) sotto i 2 milioni di euro e pertanto regolarizzabili con il metodo forfettario. In tantissimi altri casi si può ipotizzare, nonostante il concreto spettro dell'autoriciclaggio e dello scambio di informazioni internazionale, che chi ha occultato fondi all'estero pensi più a nasconderli meglio (con quali risultati non si può dire) piuttosto che a rimpatriarli. Con il

rischio, però, che se beccato rischierà di pagare sino a tre volte il valore degli asset detenuti, oltre che di essere incriminato penalmente.

Questa sanatoria è nata tra la necessità di trovare una soluzione tra una cooperazione internazionale sempre più pregnante, l'ostracismo a qualsivoglia forma di condono e la necessità di fare cassa. Ferme restando le motivazioni di carattere etico, con un'impostazione in termini di maggiore appetibilità si potrebbero garantire quasi sicuramente risultati ben superiori a quelli ipotizzati. D'altra parte, l'imputare penalmente qualcuno sulla base delle informazioni che questo qualcuno fornisce spontaneamente con l'intento di risarcire il danno provocato pagando le imposte versate più le sanzioni non appare perlomeno strano? In Germania, per esempio, con il pagamento di una sanzione ulteriore del 5% si sana il penale con imposta evasa sopra 50mila euro.